

JAS
M. DA

<i>Csm</i>	Roma	27/07/2011
	Protocollo	P19199/2011



Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
R O M A

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

Al PROCURATORE GENERALE
presso la Corte di Cassazione
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

OGGETTO: Pratica num. 429/VV/2010 – Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 21 luglio 2011, ha adottato la seguente delibera:



M. DA Relazione illustrativa sulla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014

1. La circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014 conferma il ruolo centrale del «sistema tabellare», considerato il cardine della struttura organizzativa degli uffici, secondo quanto dal C.S.M. ormai costantemente affermato nel corso dell'ultimo decennio.

Nel delineare l'organigramma dell'ufficio, la sua eventuale ripartizione in sezioni, l'assegnazione alle stesse dei singoli magistrati e i criteri di distribuzione degli affari giudiziari, la tabella costituisce il principale atto organizzativo del Dirigente.

Con la precedente circolare per il triennio 2009/2011 il Consiglio superiore della magistratura aveva compiuto il primo sforzo di adeguamento della normativa di matrice consiliare alle riforme normative che, negli anni 2005/2007, hanno profondamente risagomato la cornice ordinamentale dell'organizzazione giudiziaria.

Con la presente circolare sono stati, tra l'altro, sciolti alcuni nodi interpretativi palesatisi nel trascorso triennio, seguendo alcune direttrici fondamentali:

- sostanziale conferma, salve le modifiche di cui si darà puntualmente atto in prosieguo, dell'impianto sistematico di normazione secondaria relativa agli uffici giudicanti, che ha dato ottimi risultati nella individuazione di un adeguato punto di equilibrio tra gestione necessariamente partecipata degli uffici e riconoscimento di inevitabile discrezionalità nel governo della complessa organizzazione giudiziaria;
- semplificazione di passaggi, anche procedurali, che avevano generato rigidità incompatibili con i vincoli imposti dalla normativa primaria e con le esigenze di celere risoluzione di questioni connesse alla mobilità interna ed esterna;
- responsabilizzazione dei Dirigenti, chiamati ad una amministrazione «per obiettivi».

Le scelte compiute sono state il frutto di una lunga elaborazione delle problematiche emerse nel corso del precedente triennio, che ha visto i Consigli Giudiziari prima, e il C.S.M. in ultima analisi, confrontarsi con le questioni poste dai provvedimenti tabellari adottati per far fronte alle più disparate esigenze degli uffici, nonché dell'attento esame del contributo offerto dalle numerose sollecitazioni pervenute in risposta al questionario diramato in data 14 marzo 2011.

2. Il proficuo confronto sviluppatosi sui temi principali dell'organizzazione giudiziaria ha condotto all'introduzione di importanti modifiche, anche a livello di struttura degli atti di normazione secondaria.

La profonda rivisitazione normativa dell'organizzazione degli uffici di Procura, incentrata sull'abrogazione della disposizione dell'art. 7ter O.G. che ha comportato il sostanziale ridimensionamento del ruolo del C.S.M. nel procedimento di definizione dei relativi assetti organizzativi, salvi gli spazi di intervento recuperati grazie alle risoluzioni del 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009, ha indotto ad estrapolare dalla presente circolare la regolamentazione di tutti quegli istituti che mantengono un profilo di disciplina comune tra uffici giudicanti ed uffici requirenti.

Ci si riferisce, in particolare, alle applicazioni e supplenze, ai magistrati distrettuali e alle tabelle infradistrettuali (regolati nella precedente circolare rispettivamente ai paragrafi da 79 a 118, da 119 a 126 ed ai paragrafi 2 e 127), la cui disciplina è stata fatta confluire in una separata e coeva circolare destinata a dettare le norme sulla regolamentazione di istituti che, pur relativi a uffici ormai tanto disomogenei in punto di organizzazione interna, mantengono tuttavia significativi punti di contatto nell'utilizzazione di strumenti destinati a sopperire alla sofferenza organizzativa indotta dalle carenze di organico, da impedimenti di magistrati titolari o da cause di altra natura (quali ad esempio le incompatibilità di tipo funzionale, particolarmente problematiche negli uffici di ridotte dimensioni).

3. La presente circolare, dunque, è destinata a regolare esclusivamente l'organizzazione degli uffici

M. ~~DA~~ ~~indicanti~~, riproponendo sostanzialmente gli strumenti disegnati dalla previgente circolare, rispetto alla quale sono state adottate le seguenti modifiche:

a) *Contenuto del Documento Organizzativo Generale e del Progetto tabellare.*

Pur restando la struttura della proposta tabellare distinta in due diverse parti denominate rispettivamente Documento Organizzativo Generale e Progetto Tabellare, ne sono stati semplificati e razionalizzati i contenuti.

In particolare, il Dirigente, all'interno del Documento Organizzativo Generale, non deve più indicare dettagliatamente i dati concernenti i carichi di lavoro e i flussi delle pendenze, essendosi introdotto il solo obbligo, complementare rispetto alla necessaria preventiva analisi dello stato dei servizi, di dare conto dell'effettuata analisi di essi e dei relativi risultati, da porre alla base della predisposizione del DOG. La modifica è collegata all'incentivato ricorso all'ausilio della Commissione Flussi, che i Dirigenti devono ora necessariamente consultare prima della predisposizione delle tabelle di organizzazione, potendo i dati statistici essere soltanto allegati al fascicolo in vista dei controlli successivi demandati agli organi competenti.

Il DOG è ora essenzialmente incentrato: 1) sulla verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nella precedente tabella (la cui indicazione era stata resa obbligatoria solo con la circolare 2009/2011); 2) sull'indicazione delle ragioni per cui tali obiettivi non sono stati conseguiti; 3) sulla fissazione degli obiettivi prioritari da perseguire nel triennio di validità della tabella - tra i quali va necessariamente inserito quello di smaltire tutte le cause attribuite alle sezioni stralcio e, comunque, quelle di più antica iscrizione - e delle scelte organizzative adottate per realizzarli, anche ricorrendo alla predisposizione di adeguati piani di smaltimento.

I rapporti con la dirigenza amministrativa, nella fase di elaborazione della tabella, sono stati resi più elastici, essendosi solo imposta una relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e sull'incidenza dello stesso sul raggiungimento degli obiettivi programmati.

E' stata mantenuta l'analisi relativa alla ragionata ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale, maggiormente incentrata però sulle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari.

Particolare attenzione dovrà essere riposta nell'indicazione schematica delle variazioni rispetto alla precedente tabella (che consentirà una verifica più veloce, soprattutto in caso di approvazione senza rilievi della precedente tabella).

A fronte dell'abolizione di alcuni adempimenti apparsi sovrabbondanti (come l'indicazione dei tempi necessari per l'emissione di alcune tipologie di provvedimenti o per il deposito e pubblicazione delle sentenze), è stato introdotto l'obbligo di inserire nel DOG una relazione, da redigere previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e sentito il referente distrettuale per l'informatica, sullo stato dell'informatizzazione nell'ufficio, ritenendosi indispensabile procedere alla relativa analisi allo scopo di fissare obiettivi credibili e, soprattutto, concretamente realizzabili nel triennio di validità della tabella.

Si è prevista, infine, l'allegazione dei programmi per la gestione dei procedimenti civili introdotti dall'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, di cui è stata altresì previsto l'invio ai Consigli Giudiziari per l'inserimento nel fascicolo dell'ufficio giudiziario di cui al par. 17. Con successiva risoluzione il Consiglio opererà una riflessione più ampia sulla portata dell'innovazione legislativa.

b) *Consultazione preventiva della Commissione Flussi e del CPO decentrato.*

La procedura di formazione della proposta tabellare è stata arricchita dall'obbligatoria consultazione preventiva della Commissione Flussi (della quale è stata peraltro prevista la possibilità di consultazione periodica nel corso del triennio anche per ottenere una analisi dei dati generali degli uffici del distretto) e dei Comitati Pari Opportunità decentrati, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.

JAA
M. DA

<i>CSM</i>	Roma	27/07/2011
	Protocollo	P 19199/2011

Al

c) Procedimento per la formazione della tabella.

E' stato unificato per tutti gli uffici il termine per il deposito della proposta tabellare, individuato al 31 dicembre 2011, salva la possibilità di differimento al 31 marzo 2012, previa indicazione delle ragioni del ritardo.

La novità più rilevante è costituita dall'inammissibilità (che dovrà essere rilevata già dal Consiglio Giudiziario) del deposito del progetto di tabella dopo la scadenza dei su indicati termini, con conseguente permanenza in vigore della precedente tabella alla quale potranno essere apportate le necessarie variazioni.

L'obiettivo è quello di evitare il deposito di progetti tabellari in una fase avanzata del triennio di validità, con conseguente impegno degli organi di autogoverno locali, già eccessivamente oberati di incombenze, nell'espressione di pareri su un atto organizzativo destinato a entrare in vigore sostanzialmente alla scadenza del triennio di validità.

E' del tutto evidente che l'ingiustificato omesso deposito del progetto tabellare nel termine indicato, che può essere differito al 30 giugno 2012 nel solo caso di nomina e presa di possesso dell'ufficio del nuovo Dirigente nel corso del primo semestre del 2012, sarà valutato ai fini della conferma del Dirigente inadempiente e del conferimento di ulteriori incarichi.

E' stata introdotta invece una differenziazione dei termini imposti al Consiglio Giudiziario per l'esame del progetto tabellare, modulati a seconda delle dimensioni dell'ufficio in valutazione.

Fa da contraltare all'innovazione l'impossibilità di superare tali termini, se non per eccezionali ragioni che non possono coincidere con la complessità del progetto tabellare da esaminare ma solo con il numero elevato delle tabelle eventualmente da esaminare contestualmente.

E' stata prevista la sospensione di tali termini, per un periodo non superiore a 30 giorni, nel caso in cui il Consiglio Giudiziario attivi quel meccanismo di interlocuzione con il Dirigente preliminare all'espressione del parere e che è stato opportunamente mantenuto e anzi potenziato, elevando a 30 giorni il termine entro cui il Dirigente può scegliere se adeguarsi agli eventuali rilievi del Consiglio Giudiziario o se proporre le sue controdeduzioni.

Per la prima volta è stato introdotto il principio della responsabilizzazione del Presidente della Corte di Appello, il quale, oltre a essere il titolare del potere di proposta tabellare, è anche il Presidente del Consiglio Giudiziario, della cui efficiente organizzazione è chiamato a rispondere, soprattutto nel caso di mancato rispetto dei termini di completamento della procedura, che troppe volte ha impedito che le tabelle degli uffici giudicanti acquistassero efficacia in tempo utile per svolgere la loro naturale funzione di essenziale strumento di organizzazione per l'intero periodo di validità o, quantomeno, per un suo congruo intervallo.

Il governo autonomo partecipato è stato rafforzato con il coinvolgimento obbligatorio, nelle procedure di consultazione preventive, dei giudici onorari in servizio presso l'ufficio, anche in conseguenza del potenziamento del loro impiego con le modalità che saranno illustrate in prosieguo.

Ulteriore rilevante novità è stata introdotta per l'ipotesi di mancata approvazione della tabella da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.

In tal caso, infatti, il dirigente dell'ufficio deve predisporre, nel termine di giorni 30 dalla ricezione della comunicazione della delibera di rigetto, un nuovo progetto tabellare conforme al contenuto della delibera. In caso di mancato rispetto del termine suddetto resta in vigore il progetto tabellare approvato per il triennio precedente, con le conseguenze già indicate per il caso di mancato rispetto dei termini originariamente imposti.

E' stata semplificata la possibilità di conoscenza, da parte dei magistrati dell'ufficio, del progetto tabellare approvato dal CSM, prevedendosene l'invio in copia a ciascun magistrato per via telematica, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica, e l'inserimento nel sito web dell'ufficio, ove esistente.

Ma la novità forse più rilevante, che costituisce contemporaneamente il principale spunto di

M. ~~Da~~ semplificazione e accelerazione, è costituita dalla introdotta possibilità, per il Dirigente che effettua la segnalazione, di dichiarare immediatamente esecutivo il nuovo progetto tabellare, a condizione che esso non comporti modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo dell'ufficio con riguardo, in particolare, sia alla ripartizione dei giudici tra settore civile e settore penale sia al dimensionamento e alla specializzazione delle sezioni sia all'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, ma determini esclusivamente una diversa assegnazione dei magistrati alle sezioni o alle diverse posizioni tabellari.

Trattasi, come è agevole notare, delle ipotesi in cui anche una variazione tabellare può essere dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 7bis, comma 2, ultima parte, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario).

Per la rilevanza dell'atto di organizzazione, che investe la struttura dell'intero ufficio, tuttavia, l'effettiva esecutività del progetto è stata subordinata all'unanime parere favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario.

Resta sempre salva l'approvazione da parte del C.S.M., i cui tempi di esame, tuttavia, in tali casi, non condizionano più la concreta operatività di un progetto che, nelle sue essenziali linee strutturali, non è mutato rispetto a quello già esaminato nel corso del triennio precedente.

Analoga accelerazione è stata prevista per i prospetti relativi al periodo feriale, che possono diventare provvisoriamente esecutivi già dopo il parere favorevole del Consiglio Giudiziario, fatta sempre salva la successiva deliberazione del C.S.M.

d) *Variazioni tabellari.*

Poche, ma sostanziali, le modifiche della disciplina concernente le variazioni tabellari.

E' stata, in particolare, abolita una delle due condizioni ostative all'immediata esecutività, nelle ipotesi di cui al nuovo par. 14.3, costituita dalla presentazione di osservazioni da parte degli interessati.

In base all'esperienza maturata nel corso del precedente triennio, infatti, si è ritenuto opportuno non ostacolare le scelte gestionali dettate dall'urgenza, alla luce dell'accresciuta responsabilità riconosciuta al Dirigente e della velocizzazione dei tempi dell'esame dell'atto organizzativo demandato ai Consigli Giudiziari e, comunque, al C.S.M.

e) *Fascicolo dell'ufficio giudiziario.*

Particolare menzione merita l'introduzione di uno strumento di razionalizzazione del lavoro degli organi locali di governo autonomo.

Ci si riferisce al c.d. "fascicolo dell'ufficio giudiziario" nel quale inserire, a cura del Consiglio Giudiziario che ne è il destinatario necessario, tutti i provvedimenti organizzativi adottati dai dirigenti degli uffici giudiziari, anche non formalizzati in variazioni tabellari. In tale fascicolo, custodito dal Consiglio Giudiziario, verranno inserite anche tutte le delibere del C.S.M. concernenti l'organizzazione dell'ufficio, delle quali è previsto l'obbligatoria comunicazione al Consiglio Giudiziario.

Viene così creato un virtuoso circuito di comunicazione interna al sistema di governo autonomo, che da un lato faciliterà il lavoro dei Consigli Giudiziari, dall'altro consentirà un esame complessivo della situazione dei singoli uffici giudiziari da parte del C.S.M., al quale dovranno essere segnalate anche le eventuali violazioni delle disposizioni in materia tabellare, rilevate dai Consigli Giudiziari all'esito delle periodiche verifiche disposte, anche se non trasfuse in formali variazioni tabellari.

f) *Organizzazione dell'ufficio.*

Una delle più importanti novità è costituita dalla previsione della possibilità di coassegnare un magistrato ad altra sezione o a diverso settore del medesimo ufficio, in tutte le ipotesi in cui vi siano esigenze di riconversione (ad es. nei casi di tramutamenti interni o per superamento di ultradecennalità in una posizione tabellare).




M. ~~DA~~ Tale strumento organizzativo può essere attivato solo a domanda dell'interessato ed è finalizzato a consentire di maturare esperienze nella sezione o nel settore di nuova destinazione, prima del tramutamento definitivo, attraverso un meccanismo che consenta, su base volontaria, di partecipare in "affiancamento" al lavoro dei colleghi della sezione o del settore di nuova destinazione, attraverso un impegno - da rimettere, quanto a tempistica e modalità, all'accordo dell'interessato con il Dirigente, con il Presidente di sezione o il coordinatore - che si aggiunga a quello della sezione o del settore di provenienza.

E' stata generalizzata la possibilità di comporre le sezioni con cinque magistrati compreso il presidente, previa indicazione delle concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio, in relazione alle effettive dimensioni dell'ufficio.

E' stata estesa a tutti gli uffici la possibilità di assegnare ai magistrati addetti al settore penale dibattimentale esclusivamente funzioni collegiali o monocratiche, sempre previa giustificazione della scelta organizzativa in deroga alla direttiva generale, che può essere conseguente, oltre che alle esigenze dell'ufficio, anche a specifiche condizioni personali del magistrato interessato.

E' stato rafforzato il principio di *favor* per la specializzazione per materie omogenee, esteso anche all'interno delle singole sezioni, mediante la formazione di ruoli il più possibile specializzati.

Con specifico riferimento alla sezione GIP/GUP, è stata introdotta la disposizione per cui l'obbligo di istituzione della sezione autonoma scatta solo se l'ufficio è diviso in più di due sezioni. Pur essendo state mantenute le proporzioni numeriche di composizione della sezione in rapporto al numero dei sostituti della locale Procura, è stata generalizzata la possibilità di derogare al rigoroso rispetto di tali proporzioni in relazione all'effettiva copertura degli organici delle Procure della Repubblica e degli stessi tribunali. E' stato infine attenuato il divieto di assegnazione di ruoli separati di GIP e di GUP (escluso in ogni caso per i tribunali per i minorenni), al quale è possibile derogare per prevenire ricorrenti situazioni di incompatibilità, avute presenti le dimensioni dell'ufficio e l'effettiva copertura degli organici. Motivando adeguatamente sulle obiettive ragioni organizzative poste a fondamento della scelta, sarà ad esempio possibile, in uffici piccoli e, dunque, privi di autonoma sezione GIP/GUP, inserire tabellarmente i magistrati con funzioni GIP e/o GUP, all'interno dell'unica sezione promiscua o della sezione penale (in cui pure sarà costituito l'ufficio GIP/GUP affidato ad un coordinatore), con possibilità di partecipazione anche al lavoro dei giudici del dibattimento (come nel caso dei turni per i processi con rito direttissimo).

Massima discrezionalità è stata riconosciuta ai Dirigenti nella individuazione di moduli organizzativi finalizzati allo smaltimento delle cause devolute alle Sezioni stralcio.

In ordine alla figura dei collaboratori del Presidente, è stata ampliata la discrezionalità della relativa scelta (ora sindacabile solo per manifesta inadeguatezza del prescelto o per palese difetto di motivazione, di cui il Dirigente è chiamato a rispondere in sede di conferma e di periodiche valutazioni di professionalità) e, al contempo, è stato precisato che l'incarico assume rilievo sempre che lo svolgimento dello stesso, per la durata ed i risultati conseguiti, sia suscettibile di valutazione positiva, affidata ai Consigli Giudiziari (o al Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione). Tale ultima precisazione è stata introdotta anche con riferimento all'attività del Vicario nominato dal Dirigente e del magistrato incaricato della direzione di una sezione, in mancanza del presidente di sezione, o di una sezione distaccata.

Una profonda responsabilizzazione dei presidenti di sezione, nell'ottica del loro pieno coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Documento Organizzativo Generale, consegue all'introduzione di un obbligo organizzativo che si aggiunge alla quota minima di lavoro giudiziario che essi sono chiamati a svolgere.

Si è infatti previsto, quanto ai presidenti di sezione di corte di appello, che essi debbono provvedere a una selezione preliminare delle impugnazioni, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e di una definizione anticipata del procedimento. In particolare nelle sezioni penali la selezione va operata ai fini dell'eventuale immediata dichiarazione di inammissibilità a norma dell'art. 591 c.p.p., dell'eventuale applicazione dell'art.

M, ~~508~~ comma 5 c.p.p., o delle ulteriori possibili decisioni camerali a norma dell'art. 599 c.p.p. I risultati di questa attività sono valutati ai fini della conferma nelle funzioni direttive o semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46 d.lgs. 106/2006. Quanto ai presidenti di sezione di tribunale, essi debbono provvedere, eventualmente anche per le sezioni distaccate, a una selezione preliminare degli affari, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e in funzione di una definizione anticipata del procedimento, anche ai fini dell'obbligatoria predisposizione, nel settore civile, di un calendario del processo e, nel settore penale, di un piano di smaltimento degli affari, in attuazione dei criteri indicati nel DOG.

In ordine alla scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione (dei cui risultati il Dirigente è chiamato a rispondere), in mancanza dei presidenti di sezione, ai tradizionali criteri delle attitudini e del merito sono stati affiancati, in via residuale, quelli dell'anzianità di servizio nell'ufficio e nel ruolo: l'anzianità di servizio prevale rispetto ad una maggiore anzianità nel ruolo nell'ambito di una fascia di otto anni, oltre la quale è la maggiore anzianità nel ruolo a prevalere sempre.

Sono stati altresì precisati i momenti nei quali procedere alla designazione del magistrato coordinatore della sezione distaccata ed i relativi compiti.

In ordine ai limiti di assegnazione di funzioni giudicanti monocratiche penali, si è tenuto conto della deroga introdotta dall'art. 37, comma 21, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

Si è precisato, recependo una indicazione proveniente dal CPO, che i provvedimenti concernenti i magistrati in stato di gravidanza, maternità, paternità o malattia devono essere adottati dal dirigente dell'ufficio, almeno 15 giorni prima del rientro in servizio del magistrato interessato, sentito quest'ultimo.

Pur senza elidere la rubrica del par. 60, che richiama una norma ancora vigente, si è ritenuto superfluo riproporre la disciplina secondaria relativa ai criteri di priorità di cui all'art. 227 D. lgs. 51/1998, sul presupposto della completa definizione dei procedimenti ivi contemplati.

g) *Mobilità interna.*

Immutati i principi generali fissati nel par. 39, si è provveduto, in primo luogo, a chiarire che, per il magistrato che abbia mutato funzioni (da requirenti a giudicanti) nel rispetto delle limitazioni di cui all'art. 13, comma 4, d.lgs. 160/2006, la successiva attribuzione di funzioni penali all'interno del medesimo ufficio non è ammessa prima del decorso di cinque anni.

Importanti sono invece le novità introdotte in tema di concorsi interni.

In primo luogo, si è stabilito che la scelta dei posti messi a concorso, ferma restando la discrezionalità del Dirigente, debba essere mediata dalla necessaria interlocuzione con i presidenti di sezione.

Si è pure disposto che la comunicazione dell'interpello possa avvenire anche solo per via telematica, utilizzando la posta elettronica dell'ufficio.

Si è chiarito che la legittimazione biennale per la presentazione di una nuova domanda è conseguenza di un precedente tramutamento a domanda, laddove, nel caso di precedente tramutamento di ufficio, un successivo tramutamento a domanda o ancora di ufficio è legato al decorso di un solo anno dall'effettiva presa di possesso. Ciò implica, peraltro, che il magistrato tramutato a domanda possa essere anche immediatamente tramutato di ufficio, nel rispetto delle condizioni fissate dal par. 50.

E' stato introdotto l'obbligo, imposto a pena di inammissibilità della domanda di tramutamento, di indicare un ordine di preferenza tra i posti messi a concorso, nonché un limite al numero di posti richiedibili, pari al massimo a un terzo di quelli messi a concorso. Si è cercato, in tal modo, di trovare un punto di equilibrio fra le legittime aspettative al tramutamento e la necessità di ridurre il numero delle domande da gestire, che, soprattutto nei tribunali di grandi dimensioni, determina seri problemi di funzionalità complessiva della mobilità interna.

Ulteriore importante novità è costituita dall'impossibilità di mettere a concorso, nella medesima

M, ~~DA~~ procedura, anche i cd. posti di risulta.

Alla luce delle nuove norme, infatti, i posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti, che il Dirigente intenda coprire, dovranno essere messi a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l'esito del bando da cui sono stati originati.

Inoltre, non è più ammesso, se non per gravi esigenze di servizio da motivare espressamente, un nuovo bando immediatamente successivo concernente i posti liberatisi per effetto della copertura dei posti di risulta.

Con tali innovazioni, in buona sostanza, si è inteso attribuire al Dirigente, sempre nell'ottica della responsabilizzazione in ordine al perseguimento degli obiettivi prefissati, una maggiore discrezionalità nel governo della mobilità interna, da modulare in ragione delle effettive esigenze di funzionalità dei singoli settori nonché da valutare in conseguenza degli esiti dei singoli concorsi interni, senza sacrificare le legittime aspettative di mobilità del personale di magistratura, in alcuni casi, peraltro, imposte dalla legge e, come tali, necessariamente da programmare con congruo anticipo. Con tali più elastici strumenti, i Dirigenti saranno in grado di operare le scelte congrue per una razionale mobilità interna che tenga conto di tutti i profili appena esaminati.

Si è introdotta, quanto ai criteri di valutazione tra i vari aspiranti al medesimo posto, una graduazione tra attitudini, anzianità di servizio nell'ufficio e anzianità nel ruolo: anche in tal caso, tuttavia, l'anzianità di servizio prevale solo rispetto a una maggiore anzianità nel ruolo che non superi gli otto anni.

Anche per i posti di GIP/GUP, inoltre, le pregresse funzioni omogenee comportano ora un titolo di preferenza solo se il periodo di esercizio sia stato almeno biennale, al pari delle altre materie specialistiche (famiglia, lavoro, società e fallimento).

Si è specificato, peraltro, che la situazione di concreta incompatibilità (rilevante ai sensi degli artt. 18 e 19 O.G.), lungi dal costituire un titolo di preferenza nella comparazione, risulta rilevante solo in caso di parità dei risultati derivanti dall'applicazione degli indicati criteri di valutazione.

Infine, è stato chiarito che i criteri per l'attribuzione di eventuali punteggi dovranno essere chiariti e indicati sin dal bando di concorso interno.

Quanto ai magistrati di nuova destinazione, si è specificato che, in caso di mancato accoglimento delle domande da loro formulate, essi devono essere assegnati d'ufficio, in via definitiva, a uno dei posti rimasti liberi, impedendo così interpretazioni della normativa che consentano loro di partecipare ai concorsi interni "permanentemente" fino al conseguimento di un posto gradito all'aspirante.

Particolare attenzione è stata dedicata all'assegnazione dei magistrati all'esito del tirocinio, essendosi previsto che l'individuazione dei posti da riservare loro vada effettuata tenendo conto delle esigenze generali dell'ufficio e professionali degli assegnatari, con comunicazione degli esiti dei concorsi interni al Consiglio Superiore della Magistratura e indicazione, quanto più possibile precisa, della tipologia di affari dei ruoli da ricoprire, allo scopo di consentire ai MOT una scelta quanto più consapevole e, soprattutto, di assicurare un idoneo tirocinio mirato. Si è altresì codificata la prassi, finora generalmente seguita dai Dirigenti di uffici cui sono stati destinati più MOT, di consentire a questi ultimi la scelta dei posti in ordine di ruolo.

h) Assegnazione degli affari.

Con una importante innovazione è stato previsto che il dirigente dell'ufficio, nei casi in cui il presidente di sezione non si attenga ai criteri tabellari nella distribuzione degli affari tra i magistrati, possa intervenire in sostituzione per ripristinare il rispetto delle regole violate.

i) Attività dei giudici onorari di Tribunale.

È stata profondamente innovata la disciplina secondaria in tema di impiego dei giudici onorari di tribunale, prevedendo innanzitutto che essi possano essere destinati, in supplenza, anche a comporre i collegi, sia civili sia penali, aderendo a una diversa e più ampia interpretazione delle norme dettate

M, in materia (e così raccogliendo le sollecitazioni in tal senso provenienti da gran parte dei tribunali della Repubblica).

In applicazione del disposto normativo di cui all'art. 43 bis R.D. 12/1941, è stato inoltre ampliato il novero delle materie che possono essere devolute ai g.o.t., cosicché risultano loro sottratti, ove utilizzati in affiancamento ai giudici togati, soltanto: a) per il settore civile, i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio, nonché gli appelli avverso le sentenze del giudice di pace; b) per il settore penale, i procedimenti monocratici diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p., i procedimenti che si trovino nella fase che comporta l'esercizio delle funzioni GIP/GUP nonché i giudizi di appello avverso le sentenze del giudice di pace.

Fermi tali limiti di materia, dunque, l'utilizzazione dei g.o.t. può essere modulata secondo tre diverse modalità:

- affiancamento a un giudice togato, assegnatario a tale scopo di un ruolo aggiuntivo, che sarà gestito con l'ausilio del g.o.t., cui verranno, nel settore civile, con preferenza affidati i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti dagli artt. 186 bis e 423, comma 1, c.p.c., oltre ad attività istruttoria non complessa; nel settore penale quei procedimenti speciali o i dibattimenti individuati all'esito dell'udienza di comparizione ex art. 555 c.p.p., dal giudice togato;
- assegnazione di un ruolo autonomo, in caso di significative vacanze nell'organico dell'ufficio, con esclusione di alcune specifiche materie aggiuntive rispetto alle limitazioni di ordine generale;
- supplenza dei giudici togati, nei casi di impedimento previsti dalla normativa secondaria, con le ulteriori limitazioni introdotte per l'assegnazione di ruoli autonomi.

Al fine di garantire la massima coerenza della giurisprudenza di ogni ufficio e di ciascuna sezione, nonché la necessaria vigilanza sui giudici onorari, è stata introdotta la figura del "giudice coordinatore e referente dei g.o.t.", normalmente coincidente con il presidente di sezione, allorché ai giudici onorari venga assegnato un ruolo. Analoghe responsabilità vengono riconosciute in capo al giudice togato titolare di un ruolo aggiuntivo e, per questo, affiancato da un g.o.t.

l) *Organizzazione e gestione delle udienze.*

È stato chiarito l'ambito di autonomia riconosciuto al giudice civile nell'organizzazione e nella gestione delle udienze, ribadendo un principio già in passato affermato dal C.S.M., in base al quale tale autonomia non può comportare l'esonero dalle udienze individuate nella tabella, salvo che non ricorrano motivate e specifiche esigenze da comunicare tempestivamente al dirigente dell'ufficio.

m) *Composizione dei collegi.*

E' stato chiarito che il divieto posto dall'art. 110, quinto comma, O.G., di destinare più di un applicato a un medesimo collegio, non opera nei casi in cui l'applicazione sia disposta *ad processum*, ossia allo scopo di terminare un processo già incardinato.

n) *Corte di Cassazione.*

Si è specificato che l'intero procedimento disegnato per la redazione della proposta tabellare per gli uffici di merito ai paragrafi 3 e ss. è applicabile anche alla Corte di cassazione.

Si è previsto il coinvolgimento anche dei Presidenti di sezione non titolari e del Comitato Pari Opportunità presso la Corte di Cassazione (nell'ambito delle competenze istituzionali sue proprie).

Si è prevista la possibilità del cumulo, per i consiglieri, tra assegnazione alle c.d. sezioni filtro ed assegnazioni ad altra sezione ordinaria del medesimo settore, civile o penale, con l'attribuzione di un ruolo di ricorsi, formato con criteri oggettivi e predeterminati e commisurati alla pendenza della sezione ordinaria, affinché lo stesso consigliere possa provvedere direttamente alla selezione dei ricorsi da proporre per la decisione con il rito camerale.

Tra i criteri per la nomina dei Presidenti titolari, l'anzianità di servizio nell'ufficio in qualità di Presidente di sezione ha assunto un ruolo solo residuale.

Csm Roma 27/07/2011
Protocollo P19199/2011

JAS

Al

M, ~~DA~~ compiti di collaborazione dei Presidenti non titolari nell'organizzazione della sezione sono stati estesi oltre il ristretto ambito della prevenzione dei contrasti inconsapevoli.

Si è prevista l'applicabilità della procedura di nomina dei collaboratori dei Dirigenti, disciplinata dal par. 33.7, anche alla nomina dei componenti dell'ufficio del Segretariato Generale e dei Direttore e Vice Direttori del C.E.D.

Si è specificata la platea degli aspiranti tra i quali scegliere il Direttore e i Vice Direttori dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo.

Sono stati infine dettagliati i criteri di scelta dei componenti delle Sezioni Unite ed è stata disciplinata la relativa procedura.

JAS
M. DA

**CIRCOLARE SULLA FORMAZIONE DELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI GIUDICANTI PER IL TRIENNIO 2012/2014**

INDICE

Capo I

Tablelle degli uffici giudicanti

1. - *Tablelle degli uffici giudicanti*

Capo II

Procedimento di formazione delle tablelle

2. - *Struttura della Proposta Tabellare*
 3. - *Redazione della proposta di tabella*
 4. - *Interlocuzione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati*
 5. - *Esiti delle interlocuzioni preliminari*
 6. - *Deposito della proposta di tabella*
 7. - *Osservazioni sulla proposta tabellare*
 8. - *Parere del Consiglio Giudiziario*
 9. - *La Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze*
 10. - *Termini e modalità dell'invio al Consiglio Superiore della Magistratura della proposta di tabella e della documentazione allegata*
 11. - *Adozione ed entrata in vigore delle tablelle*
 12. - *Periodo feriale*
 13. - *Proposta di modifica della tabella. Procedura per le variazioni tabellari*
 14. - *Provvedimenti urgenti di modifica della tabella*
 15. - *Violazione delle disposizioni in materia tabellare*
 16. - *Osservanza delle direttive in materia tabellare*
 17. - *Fascicolo dell'ufficio giudiziario*

Capo III

Organizzazione degli uffici giudicanti di merito.

18. - *Organizzazione dell'ufficio*
 19. - *Numero e dimensionamento delle sezioni*
 20. - *Criteri organizzativi delle sezioni*
 21. - *Specializzazione delle Sezioni di Tribunale e di Corte d'Appello*
 22. - *Specializzazione interna delle Sezioni di Tribunale*
 23. - *Sezione lavoro. Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro*
 24. - *Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona*
 25. - *Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale*
 26. - *Sezione GIP/GUP*
 27. - *Tribunale del Riesame*
 28. - *Composizione del Collegio di cui all'art. 1 legge cost. 16.1.1989 n. 1*
 29. - *Sezioni stralcio*
 30. - *Sezioni distaccate*
 31. - *Direttive riguardanti la Corte di Appello: sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l'espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni.*
 32. - *Sezione o collegi incaricati della trattazione dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo).*

JAA
M. DA

Capo IV

Magistrati con funzioni direttive e semidirettive. Organizzazione del lavoro delle sezioni

- 33. - *Compiti dei Presidenti di Corte di Appello e dei Presidenti di Tribunale*
- 34. - *Presidenti di Sezione di Corte di Appello*
- 35. - *Presidente di Sezione del Tribunale*
- 36. - *Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale*
- 37. - *Decadenza dagli incarichi direttivi e semidirettivi. Non conferma di tali incarichi.*
- 38. - *Sezioni distaccate*

Capo V

Assegnazione dei magistrati alle sezioni. Tramutamenti dei magistrati nell'ambito dello stesso uffici.

- 39. - *Mobilità interna*
- 40. - *Concorsi interni. Legittimazione*
- 41. - *Criteri di valutazione*
- 42. - *Scambio di posti*
- 43. - *Istituzione di nuove sezioni, accorpamento o soppressione di sezioni o di collegi*
- 44. - *Assegnazione dei magistrati di nuova destinazione*
- 45. - *Organizzazione dell'ufficio in caso di magistrati in stato di gravidanza, maternità, malattia*
- 46. - *Assegnazione di Presidenti di Sezione*
- 47. - *Assegnazione alle sezioni distaccate*
- 48. - *Assegnazione dei magistrati all'esito del tirocinio*
- 49. - *Termini di permanenza nell'incarico*
- 50. - *Trasferimenti d'ufficio*
- 51. - *Incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G.*

Capo VI

Criteri per l'assegnazione degli affari

- 52. - *Precostituzione del giudice. Principi generali*
- 53. - *Assegnazione delle controversie in materia di lavoro ed ex art. 442 c.p.c.*
- 54. - *Assegnazione degli affari nell'Ufficio GIP/GUP*
- 55. - *Assegnazione degli affari negli uffici minorili*
- 56. - *Assegnazione degli affari nei Tribunali e Uffici di Sorveglianza*
- 57. - *Deroghe ai criteri predeterminati di assegnazione*
- 58. - *Assegnazione degli affari al Presidente del Tribunale e ai Presidenti di Sezione*
- 59. - *Astensione, ricusazione e impedimento. Criteri di sostituzione*
- [60.- *Criteri di priorità ex art. 227 D. Lgs. 51/98*]

Capo VII

Giudici onorari di tribunale

- 61. - *Giudici onorari di tribunale*

Capo VIII

Udienze e composizione dei collegi

- 62. - *Calendario e ruolo delle udienze*
- 63. - *Criteri di composizione dei collegi*
- 64. - *Precostituzione dei collegi negli uffici minorili, nei tribunali di sorveglianza, negli uffici di sorveglianza, nelle sezioni agrarie*
- 65. - *Collegi bis per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello*
- 66. - *Composizione dei collegi con magistrati applicati, supplenti, magistrati distrettuali e coassegnati*

JDA
M. DA

<i>Com</i>	Roma	27/07/2011
	Protocollo	P 19199/2011

Plu

Capo IX
Funzioni particolari

- 67. - *Referente informatico*
- 68. - *Referente per la formazione.*
- 69. - *Componenti del Comitato Scientifico*
- 70. - *Componenti dei Consigli Giudiziari e del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione*
- 71. - *Commissari agli usi civili*

Capo X
Corte di Cassazione

- 72. - *Formazione della tabella*
- 73. - *L'Ufficio del Massimario e del Ruolo*
- 74. - *Costituzione dei collegi*
- 75. - *Assegnazione degli affari alle sezioni*
- 76. - *Assegnazione degli affari ai collegi ed ai relatori*
- 77. - *Assegnazione degli affari penali*
- 78. - *Sezioni Unite*

Capo XI
Sostituzione di circolari precedenti

- 79. - *Sostituzione di circolari precedenti*

JDA
M. DA

<i>Com</i>	Roma	27/07/2011
	Protocollo	P 19199/2011

JDA

Capo I

Tabelle degli uffici giudicanti.

1. – Tabelle degli uffici giudicanti

1.1 – Le tabelle degli uffici giudicanti costituiscono il progetto organizzativo dei medesimi e concorrono ad assicurare l'efficienza dello svolgimento della funzione giurisdizionale.

1.2 – Le tabelle stabiliscono:

- a) la eventuale ripartizione degli uffici in sezioni;
- b) la destinazione dei magistrati all'interno dell'ufficio;
- c) la designazione dei magistrati ai quali è attribuito il compito di direzione di una sezione a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, O.G.;
- d) l'assegnazione alle sezioni dei presidenti e l'eventuale attribuzione dell'incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio;
- e) la formazione dei collegi giudicanti;
- f) i criteri obiettivi e predeterminati per l'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi ed ai giudici;
- g) i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, recusato o impedito.

In tabella devono essere indicati i magistrati in servizio nell'Ufficio i quali usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della singola posizione tabellare, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione.

Capo II

Procedimento di formazione delle tabelle

2. – Struttura della Proposta Tabellare

La proposta tabellare si compone di due parti: il Documento Organizzativo Generale (DOG) e il progetto tabellare.

2.1 – Il Documento Organizzativo Generale (DOG), funzionale a chiarire le ragioni delle scelte organizzative, deve essere predisposto partendo dalla analisi dello stato dei servizi e dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze – come risultanti dagli allegati dati statistici adeguatamente scomposti quantitativamente e qualitativamente per ciascun ufficio e, ove esistano, per ciascuna delle diverse sezioni dell'ufficio - con indicazione delle cause di disfunzione rilevate a seguito dei monitoraggi eseguiti all'interno di ciascun settore/sezione. Le scelte organizzative terranno conto anche delle esigenze di tutela della maternità.

2.2 – Il Documento Organizzativo Generale (DOG) deve contenere:

- a) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella;
- b) l'individuazione degli obiettivi prioritari da perseguire nel triennio successivo – tra i quali va necessariamente inserito quello di smaltire tutte le cause attribuite alle sezioni stralcio - e delle scelte organizzative adottate per realizzarli;
- c) l'illustrazione dei programmi di definizione dei procedimenti con l'obiettivo di garantire la ragionevole durata del processo; si dovrà avere particolare riguardo alle controversie pendenti da oltre tre anni ed a quelle nelle quali la Corte Europea dei Diritti dell'uomo chiede ai giudici nazionali una diligenza eccezionale;
- d) una relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione e sull'incidenza dello stesso sul raggiungimento degli obiettivi programmati.
- e) l'analisi relativa alla ragionata ripartizione dei magistrati tra il settore civile e il settore penale, con indicazione delle esigenze dettate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari,

JAS
M. DA

tenendo conto, per il settore civile, del rapporto numerico nella composizione delle sezioni o nella struttura delle singole posizioni tabellari e, per il settore penale, della ripartizione tra i magistrati con funzioni di GIP/GUP e quelli con funzioni dibattimentali e del rapporto tra udienze collegiali e monocratiche anche in relazione alle sopravvenienze di nuovi processi ed alle modalità di definizione degli stessi;

- f) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alla precedente Tabella;
- g) l'indicazione delle ragioni per cui, per imprescindibili esigenze di servizio, la proposta tabellare si discosti, eventualmente, dalle direttive stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura;
- h) una relazione, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica, sullo stato dell'informatizzazione nell'ufficio, con indicazione del relativo piano di sviluppo triennale da redigere sentito il referente distrettuale per l'informatica;

2.3 – Il Progetto Tabellare costituisce la concreta e reale proposta di organizzazione dell'ufficio e deve stabilire specificamente quanto indicato al par.1.2, capo I, della presente circolare.

2.4 – Il Presidente, nell'ipotesi in cui assuma l'incarico direttivo nel corso del triennio di validità della tabella, deve predisporre, entro sei mesi dal suo insediamento, una relazione utile a rappresentare la situazione dell'ufficio all'atto della presa di possesso e a indicare gli obiettivi che intende perseguire. Tale relazione va tempestivamente inviata al Consiglio Superiore della Magistratura e allegata al Documento Organizzativo Generale già predisposto. Essa è posta a fondamento delle eventuali variazioni tabellari che il dirigente intende apportare alla tabella vigente, anche facendo ricorso alla procedura d'urgenza, sulla base dell'analisi da lui effettuata.

2.5 – Con la redazione del Documento Organizzativo Generale o della relazione di cui al par. 2.4 il capo dell'ufficio assume l'impegno di realizzarne gli obiettivi.

2.6 – Al DOG vanno allegati i programmi per la gestione dei procedimenti civili di cui all'art. 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, che vanno altresì inviati al Consiglio Giudiziario per essere inseriti nel fascicolo di cui al par. 17.

3. – Redazione della proposta di tabella

3.1 – Le proposte di tabella vanno formulate dal Presidente della Corte di Appello sulla base delle segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari, che provvedono a inserire i relativi dati nel modulo informatico standardizzato.

3.2 – Prima di predisporre la segnalazione i dirigenti provvedono:

- a raccogliere i contributi di tutti i magistrati dell'ufficio in apposite riunioni, dopo aver loro fornito tutti gli elementi di analisi di cui al par. 2 della presente circolare. Nei Tribunali Metropolitani (Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo) la riunione di tutti i magistrati dell'ufficio può essere sostituita con riunioni dei magistrati per settore (penale, civile e lavoro), e con una successiva riunione del dirigente dell'ufficio con i Presidenti di sezione e i coordinatori; deve essere garantita la consultazione con ogni mezzo idoneo dei magistrati in congedo per maternità o paternità ed in congedo parentale;
- a chiedere al dirigente amministrativo di ciascun ufficio una relazione in ordine alle cause delle eventuali disfunzioni relative al settore di sua competenza;
- a consultare la Commissione Flussi di cui al par. 9 per una più approfondita lettura dei dati relativi ai flussi ed alle pendenze, e i Comitati Pari Opportunità decentrati, nell'ambito delle loro competenze istituzionali.

3.3 – Nella segnalazione i dirigenti degli uffici giudiziari danno conto dello svolgimento degli adempimenti suindicati.

3.4 – La proposta di tabella della Corte di Cassazione va formulata dal Primo Presidente della Corte, sentito il Presidente Aggiunto, sulla base delle riunioni con i Presidenti di Sezione, anche non titolari, e acquisito il parere formulato dal Consiglio Direttivo presso la Corte di Cassazione.




M, ~~DA~~ I Dirigenti devono provvedere alla convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio di cui al par. 3.2:

- a. entro il 1 ottobre 2011 nei Tribunali con un organico di magistrati pari o inferiore a dieci unità
- b. entro il 15 ottobre 2011 nei Tribunali con un organico di magistrati pari o inferiore a quaranta unità
- c. entro il 15 novembre 2011 nei Tribunali con un organico di magistrati superiore a quaranta unità e presso la Corte di Cassazione.

4. – *Interlocuzione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati*

Prima del termine ultimo previsto per la convocazione delle riunioni con i magistrati dell'ufficio ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.5, i Dirigenti richiedono al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare contributi sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione dell'ufficio.

5. – *Esiti delle interlocuzioni preliminari*

I Dirigenti degli Uffici Giudiziari danno conto dello svolgimento degli adempimenti di cui ai paragrafi 3 e 4 e motivano le ragioni per cui accolgono o rigettano le osservazioni formulate dai magistrati dell'ufficio o dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

6. – *Deposito della proposta di tabella*

6.1 – La proposta di tabella, unitamente all'originaria segnalazione del dirigente dell'ufficio interessato, con i contributi raccolti ai sensi dei par. 3.2, 3.4. e 4 va inserita nel modulo informatico standardizzato e va depositata, in copia, nella cancelleria della Corte di Appello o della Corte di Cassazione entro e non oltre il 31 dicembre 2011.

Per i Tribunali di cui al par. 3.5 lett. c e per la Corte di Cassazione il deposito può essere differito, previa indicazione delle ragioni del ritardo, entro il termine perentorio del 31 marzo 2012.

Copia della tabella, riguardante l'ufficio giudiziario che ha sede in località diversa da quella della Corte di Appello, deve essere depositata, entro i predetti termini, anche presso la cancelleria dell'ufficio interessato.

6.2 – Decorso i termini indicati, non è più ammesso il deposito della proposta tabellare, salvo differimento del termine al 30 giugno 2012 esclusivamente in caso di subentro, nel primo semestre del triennio, di un nuovo titolare nell'incarico direttivo, ma rimane in vigore il progetto tabellare del triennio precedente, cui potranno essere apportate le variazioni eventualmente necessarie, a norma del par. 13. L'ingiustificato omesso deposito della segnalazione tabellare entro il termine indicato è valutato ai fini della conferma del dirigente o del conferimento di ulteriori incarichi.

6.3 – Il Presidente della Corte d'Appello, nel quadro di un'auspicabile collaborazione per la soluzione di problemi organizzativi, invia copia della proposta tabellare su supporto cartaceo al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare per eventuali osservazioni da depositarsi entro il termine indicato al paragrafo 7.1 anche qualora il Presidente del Consiglio dell'ordine non si sia avvalso della facoltà di cui al par. 4.

7. – *Osservazioni sulla proposta tabellare*

7.1 – Del deposito delle proposte tabellari deve essere data tempestiva comunicazione a tutti i magistrati, anche onorari, degli uffici interessati, ivi compresi i magistrati in congedo di maternità o paternità ed in congedo parentale, i quali possono prenderne visione e presentare le loro osservazioni per iscritto, ovvero mediante posta elettronica, al Consiglio Giudiziario o, nel caso della Corte di Cassazione, al Consiglio Direttivo presso la Corte entro 10 giorni dalla

M, ~~DA~~ comunicazione del deposito. Le osservazioni e deduzioni restano depositate ulteriori 5 giorni per consentire entro tale termine eventuali controdeduzioni.

7.2 – La disciplina di cui al punto che precede si applica anche alle osservazioni formulate dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati ai sensi del par. 6.3.

8. – *Parere del Consiglio Giudiziario*

8.1 – Decorsi i termini previsti dal paragrafo 7.1, il Presidente della Corte trasmette al Consiglio Giudiziario le proposte di tabelle degli uffici del distretto, unitamente alle eventuali osservazioni presentate.

8.2 – Al Consiglio Giudiziario compete, in ogni caso, autonomo potere istruttorio anche al fine di valutare la correttezza dell'analisi dei flussi posta a base della Proposta Tabellare e dell'idoneità di quest'ultima al raggiungimento degli obiettivi da perseguire.

A tal fine, presso il Consiglio Giudiziario opera la "Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze", come disciplinata dal paragrafo 9.

8.3 – Il Consiglio Giudiziario esprime motivato parere sulle proposte e sulle eventuali osservazioni e deduzioni presentate, nonché, sentita la Commissione Flussi, in ordine alla correttezza dell'analisi dei flussi posta a base del programma organizzativo dell'ufficio e sull'idoneità della proposta tabellare al raggiungimento degli obiettivi da perseguire, anche in ragione dei risultati conseguiti nel triennio precedente; in caso di opinioni non unanimi, dal verbale della seduta del Consiglio Giudiziario devono risultare le ragioni delle diverse conclusioni.

8.4 – Il Consiglio giudiziario esprime il parere conclusivo sulla proposta tabellare entro:

- a. 45 giorni per i Tribunali di cui al paragrafo 3.5. lett. a;
- b. 60 giorni per i Tribunali di cui al paragrafo 3.5. lett. b;
- c. 90 giorni per i Tribunali di cui al paragrafo 3.5. lett. c e per le Corti di Appello.

Il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione esprime il parere conclusivo sulla proposta tabellare entro 45 giorni.

Il termine decorre dalla ricezione della proposta e può essere superato solo per eccezionali ragioni, delle quali il parere deve dare compiutamente conto. Non costituisce "eccezionale ragione" la complessità della proposta tabellare, bensì il numero delle tabelle da esaminare contestualmente.

Qualora accolga le osservazioni proposte ovvero ritenga di esprimere parere negativo, deve prima informarne il dirigente dell'ufficio interessato, il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione, può modificare l'originaria proposta ovvero proporre osservazioni, che saranno esaminate dal Consiglio Giudiziario.

Nel corso dell'interlocuzione per un periodo non superiore a trenta giorni i termini di cui al par. 8.4 sono sospesi.

Il parere conclusivo del Consiglio Giudiziario, inserito nel modulo informatico standardizzato, deve fare espresso riferimento ai pareri interlocutori intervenuti nell'iter di formazione della proposta.

8.5 – Il Presidente della Corte di Appello, valutati il parere del Consiglio Giudiziario, contenente osservazioni o rilievi e le controdeduzioni del dirigente dell'ufficio, conferma ovvero modifica l'iniziale proposta tabellare, indicando le ragioni della decisione.

8.6 – L'ingiustificato mancato rispetto dei termini su indicati è valutato ai fini della conferma o del conferimento di ulteriori incarichi al Presidente della Corte di Appello, quale responsabile dell'organizzazione del Consiglio Giudiziario.

9. – *La Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze*

9.1 – La Commissione Flussi è composta:

- a) nei Distretti con un massimo di trecento magistrati professionali in pianta organica, da almeno due componenti dello stesso Consiglio Giudiziario, da due magistrati per il settore civile, da due magistrati per il settore penale rispettivamente provenienti dagli uffici del



M. DA

distretto, nonché dai magistrati referenti distrettuali per l'informatica;

- b) nei Distretti con oltre trecento magistrati professionali in pianta organica, da almeno due componenti dello stesso Consiglio Giudiziario, da tre magistrati per il settore civile, da tre magistrati per il settore penale rispettivamente provenienti dagli uffici del distretto, nonché dai magistrati referenti distrettuali per l'informatica.

La Commissione deve avvalersi della collaborazione dell'Ufficio dei referenti distrettuali per l'informatica, del CISIA, dei magistrati referenti informatici dei singoli uffici designati ai sensi del par. 67.3, dei magistrati eventualmente designati per la raccolta di dati per indagini statistiche finalizzate al monitoraggio nei singoli uffici, dei dirigenti degli uffici, dei Comitati Pari Opportunità decentrati, dei dirigenti delle Cancellerie interessate e dei funzionari statistici, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali.

9.2 – Ciascuna Commissione Flussi può elaborare un proprio regolamento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Giudiziario presso cui opera, al fine di disciplinare la periodicità delle riunioni e il numero minimo di partecipanti necessario per la validità delle stesse.

Il regolamento deve risultare funzionale al lavoro della Commissione e deve privilegiare soluzioni che ne favoriscano la flessibilità e la regolarità.

Tra i componenti di sua designazione il Consiglio Giudiziario indica il Presidente della Commissione, al quale spetta la convocazione e il coordinamento dei lavori, la formulazione dell'ordine del giorno e l'assegnazione delle pratiche ai relatori.

9.3 – La Commissione Flussi può essere periodicamente interpellata dal Consiglio Giudiziario e dai singoli dirigenti per ottenere una analisi dei dati generali degli uffici del distretto.

10. – Termini e modalità dell'invio al Consiglio Superiore della Magistratura della proposta di tabella e della documentazione allegata

10.1 – La proposta di tabella formulata dal Presidente della Corte d'Appello, corredata dalle eventuali osservazioni degli interessati e dal parere del Consiglio Giudiziario, deve essere inserita nel modulo informatico standardizzato immediatamente dopo l'esaurimento della procedura di cui ai paragrafi precedenti.

Per la Corte di Cassazione insieme alle eventuali osservazioni dei magistrati viene trasmesso il parere espresso dal Consiglio Direttivo.

Contestualmente deve essere inviata l'ulteriore eventuale documentazione in allegato, nonché le osservazioni dei magistrati non inserite, e deve essere comunicato al Consiglio – mediante posta elettronica ovvero con altro mezzo - l'avvenuto completamento dell'attività di inserimento dei dati.

La competente Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura procede all'esame della proposta di tabella entro novanta giorni dall'inserimento nel modulo informatico standardizzato.

10.2 – Il Presidente della Corte di Appello deve allegare alla proposta di tabella: l'elenco dei magistrati (compresi i giudici onorari) presenti in servizio presso l'ufficio alla data del 30 ottobre 2011, indicando, altresì, separatamente quelli per i quali a detta data sia stato deliberato, e non ancora eseguito, il trasferimento in entrata o in uscita dall'ufficio con delibera pubblicata sul Bollettino, nonché le statistiche dell'ufficio.

11. – Adozione ed entrata in vigore delle tabelle

11.1 – La tabella dell'ufficio è formata e diviene efficace con l'adozione della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e del Decreto Ministeriale che la recepisce.

11.2 – Fino alla adozione della tabella ai sensi del paragrafo 11.1, resta in vigore la tabella precedentemente formata.

11.3 – Nel caso di mancata approvazione della tabella da parte del Consiglio Superiore della Magistratura il dirigente dell'ufficio deve predisporre, nel termine di giorni 30 dalla ricezione della




M. ~~DA~~ comunicazione della delibera di rigetto, un nuovo progetto tabellare conforme al contenuto della delibera. Il nuovo progetto tabellare dovrà essere approvato con le modalità previste dai paragrafi 7 e ss. In caso di mancato rispetto del termine suddetto resta in vigore il progetto tabellare approvato per il triennio precedente.

11.4 – All’esito della procedura tabellare, a ciascun magistrato deve essere trasmessa per via telematica – utilizzando l’indirizzo di posta elettronica di ufficio - copia della tabella del proprio ufficio, così come approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Presidente della Corte di Appello invia copia della tabella approvata al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della sede interessata dalla procedura tabellare.

Copia del progetto tabellare approvato è depositata nella Segreteria del Consiglio Giudiziario, per consentirne l’esame da parte degli interessati, ed inserita nel sito web dell’ufficio, ove esistente.

11.5 – Il nuovo progetto tabellare può essere dichiarato immediatamente esecutivo dai dirigenti degli uffici giudiziari, qualora non comporti modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo dell’ufficio con riguardo, in particolare, sia alla ripartizione dei giudici tra settore civile e settore penale sia al dimensionamento ed alla specializzazione delle sezioni sia all’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, ma determini esclusivamente una diversa assegnazione dei magistrati alle sezioni o alle diverse posizioni tabellari. In tal caso l’esecutività del progetto è condizionata all’unanime parere favorevole del Consiglio Giudiziario.

12. – Periodo feriale

12.1 – I dirigenti degli uffici devono comunicare al Presidente della Corte di Appello il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale, rispettivamente per ogni anno, entro il 20 aprile 2012, 20 aprile 2013 e il 20 aprile 2014.

12.2 – Nella redazione del prospetto devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) va evitata una ripartizione del periodo feriale con turni inferiori ad una settimana;
- b) la scelta dei magistrati in servizio nel periodo feriale va operata assicurando una equa rotazione, avuto riguardo anche ai turni previsti per le annualità precedenti, tra tutti i magistrati ed assicurando la presenza in servizio per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni che devono espletare nel periodo feriale; per lo svolgimento di funzioni monocratiche penali restano fermi i limiti stabiliti dal paragrafo 39.4, 39.5 e 39.6;
- c) il numero dei magistrati in servizio nel periodo feriale va determinato in misura tale da assicurare la funzionalità dell’ufficio;
- d) i prospetti devono indicare, altresì, i magistrati che, in caso di astensione, ricazione o impedimento di quelli destinati ad espletare servizio nel periodo feriale, sono chiamati a sostituirli.

12.3 – Il Presidente della Corte di Appello, ricevute le proposte indicate al paragrafo 12.1, elabora i prospetti feriali. Si applica la procedura prevista per la formulazione della proposta tabellare; ma il prospetto diviene provvisoriamente esecutivo dopo il parere favorevole del Consiglio Giudiziario.

I prospetti, con il parere e la documentazione allegata, devono pervenire al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 10 maggio di ciascun anno.

12.4. – Salvi i casi di imprescindibili esigenze di ufficio, non altrimenti fronteggiabili, è vietato il richiamo in servizio di magistrati non compresi nel prospetto feriale, né indicati ai sensi del par. 12.2, lett. d).

13. – Proposta di modifica della tabella. Procedura per le variazioni tabellari

13.1 – Il Presidente della Corte di Cassazione ed il Presidente della Corte di Appello, nel corso del triennio di efficacia della tabella, possono formulare proposte di variazione tabellare, seguendo tutte le fasi della procedura ordinaria prevista dai par. 3 e ss. della presente circolare, ivi compresa la necessaria interlocuzione, rispettivamente, con il Consiglio Direttivo e con il Consiglio Giudiziario

M, nonché con i Comitati Pari Opportunità decentrati nell'ambito delle loro competenze istituzionali, e le modalità di adozione e di entrata in vigore.

13.2 – Le proposte di modifica, salvo che non ricorrano i presupposti per l'immediata esecutività, devono essere raggruppate secondo progetti organici redatti ogni sei mesi, anche al fine di favorire la partecipazione dei magistrati interessati alle iniziative di formazione professionale di cui al paragrafo 62.6.

14. – *Provvedimenti urgenti di modifica della tabella*

14.1 – I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali ed in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo alla assegnazione dei magistrati ai settori o alle sezioni, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. I provvedimenti adottati in via di urgenza sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

14.2 – Il provvedimento di variazione tabellare urgente è immediatamente comunicato ai magistrati interessati, che possono proporre osservazioni entro 7 giorni, ed al Presidente della Corte di Appello.

Il provvedimento, le eventuali osservazioni formulate ed il parere del Consiglio Giudiziario devono essere trasmessi entro il termine di 15 giorni dall'adozione al Consiglio Superiore della Magistratura.

Decorso tale termine, il Presidente della Corte di Appello provvede, comunque, alla trasmissione dei provvedimenti urgenti e delle eventuali osservazioni, con riserva di inviare immediatamente il parere del Consiglio Giudiziario non ancora espresso.

Il Consiglio Superiore, sentiti eventualmente i magistrati interessati, decide al riguardo nel termine più sollecito possibile.

14.3 – I dirigenti degli uffici giudiziari, in casi eccezionali ed in via di urgenza, possono adottare provvedimenti di modifica tabellare con riguardo all'assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici, indicando specificamente le ragioni e le esigenze di servizio che li giustificano. Tali provvedimenti, adottati in via di urgenza, sono esecutivi dal momento in cui il Consiglio Giudiziario esprime unanime parere favorevole, salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura per la relativa variazione tabellare.

14.4 – Si applica la disposizione del par. 8.6.

15. – *Violazione delle disposizioni in materia tabellare*

15.1 – Contro i provvedimenti adottati in violazione delle previsioni tabellari o delle direttive e delle delibere consiliari in materia tabellare, non formalizzate in variazioni tabellari, i magistrati interessati, entro 10 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza, possono proporre osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore, eventualmente sentiti i magistrati interessati ed acquisito il parere del Consiglio Giudiziario, decide al riguardo nel termine più sollecito possibile, confermando o annullando il provvedimento.

16. – *Osservanza delle direttive in materia tabellare*

16.1 – L'osservanza delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nonché delle modalità e dei termini del procedimento di formazione tabellare costituisce dovere di ogni dirigente.

16.2 – I provvedimenti che assumono rilievo sotto il profilo organizzativo e tabellare, come pure il rispetto dei termini e delle modalità del procedimento tabellare, sono valutati in occasione del conferimento, come della conferma, di uffici direttivi e semidirettivi e di delibere di tramutamento o relative alla valutazione della professionalità.



M, ~~DA~~ – Fermo restando quanto previsto dalle Circolari consiliari in materia di fascicoli personali dei magistrati, i provvedimenti adottati in violazione delle direttive e delle delibere consiliari in materia tabellare possono formare oggetto di segnalazione ai titolari dell'azione disciplinare ed essere valutati anche al fine dell'eventuale adozione del provvedimento di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2, r.d.lgs. n. 511 del 1946.

17. – Fascicolo dell'ufficio giudiziario

17.1 – Tutti i provvedimenti organizzativi adottati dai dirigenti degli uffici giudiziari, anche non formalizzati in variazioni tabellari, vanno trasmessi al Consiglio Giudiziario, che li raccoglie in un apposito fascicolo.

17.2 – Le delibere dal Consiglio Superiore della Magistratura in materia tabellare sono comunicate al Consiglio Giudiziario competente, per l'inserimento nel fascicolo dell'ufficio interessato.

17.3 – Il Consiglio Giudiziario segnala al Consiglio Superiore della Magistratura eventuali violazioni rilevate ai sensi del par. 15, all'esito delle periodiche verifiche disposte.

Capo III

Organizzazione degli uffici giudicanti di merito

18. – Organizzazione dell'ufficio.

18.1 – L'eventuale organizzazione dell'ufficio in sezioni è stabilita nella tabella dell'ufficio.

18.2 – I magistrati devono essere ripartiti tra settore civile e settore penale secondo le esigenze determinate dalla qualità e quantità degli affari giudiziari, come esaminate nella relazione organizzativa generale dell'ufficio. Rimane ferma la necessità di considerare autonomamente, sotto il profilo organizzativo, il settore relativo alle controversie di lavoro.

18.3 – In ogni caso in cui vi siano esigenze di riconversione, il magistrato assegnato a una sezione civile o penale può essere a sua domanda coassegnato parzialmente ad altra sezione o a diverso settore, purché senza esonero dalla sezione di provenienza e per finalità formative.

19. – Numero e dimensionamento delle sezioni

19.1 – La costituzione di ogni sezione del tribunale ordinario, fatta eccezione per la sezione GIP/GUP, richiede l'assegnazione di non meno di cinque giudici, escluso il Presidente di Sezione, ex art. 46, quinto comma, O.G.

19.2 – Ferma restando detta condizione, per tutti gli uffici la determinazione del numero delle sezioni e dei magistrati assegnati a ciascuna sezione va effettuata tenendo conto delle particolari situazioni di ciascun ufficio, allo scopo di assicurare l'efficienza dell'organizzazione, nell'osservanza delle direttive stabilite nella presente circolare e specificamente:

- della possibilità, derivante dalla normativa sulle tabelle infradistrettuali, di disporre in via ordinaria l'assegnazione congiunta di magistrati a più uffici aventi la medesima competenza.
- della possibilità di disporre l'assegnazione congiunta dei magistrati ad una o più sezioni distaccate ed alla sede principale e, quindi, della necessità di accertare che i carichi di lavoro presso le prime, anche in considerazione del numero e della natura degli affari trattati, richiedano effettivamente la presenza esclusiva e continuativa di uno o più magistrati;
- della possibilità di avvalersi dell'apporto collaborativo dei magistrati onorari nei limiti e per le attività previste dal paragrafo 61.

In deroga a quanto previsto dal par. 19.1, sono possibili sezioni composte da cinque magistrati compreso il presidente, purché giustificate da concrete e motivate esigenze di funzionalità del servizio, in relazione alle effettive dimensioni dell'ufficio.




M, ~~DA~~ – Con riguardo alle sezioni distaccate di Tribunale, i dirigenti degli uffici, qualora segnalino la necessità di disporre l'assegnazione di uno o più magistrati in via esclusiva presso una sezione distaccata, devono documentare le ragioni della scelta con adeguati prospetti statistici, comparandoli con i criteri di ripartizione del carico di lavoro attribuito ai magistrati destinati alla sede principale.

19.4 – Nell'assegnazione dei magistrati alle sezioni distaccate i dirigenti degli uffici devono destinare gli stessi, avuto riguardo ai relativi carichi di lavoro, esclusivamente al settore civile o al settore penale, eventualmente in coassegnazione.

20. – Criteri organizzativi delle sezioni

20.1 – La ripartizione del lavoro tra le sezioni deve essere ispirata alla scelta di moduli organizzativi che, nell'osservanza delle direttive stabilite nella presente circolare, tengano conto della particolarità delle situazioni dei singoli uffici e siano dirette ad assicurarne funzionalità ed efficienza.

20.2 – L'attribuzione di affari sia civili sia penali ad una stessa sezione è possibile soltanto nei casi nei quali il numero dei procedimenti sia tale da non giustificare la trattazione esclusiva di una soltanto delle due materie.

20.3 – I magistrati sono destinati a svolgere funzioni sia collegiali sia monocratiche. Possono essere destinati a svolgere in via esclusiva funzioni collegiali o monocratiche in ragione di concrete esigenze organizzative dell'ufficio o di specifiche condizioni personali.

La destinazione dei magistrati al settore penale resta regolata dai paragrafi 39.4, 39.5 e 39.6.

20.4 – Gli affari di cui al D. Lgs. n. 286/1998 tuttora di competenza del giudice ordinario, salve eventuali ripartizioni di competenza per materia, debbono essere concentrati presso un'unica sezione o in capo a specifici magistrati.

La proposta tabellare deve, in ogni caso, espressamente indicare le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

21. – Specializzazione delle Sezioni di Tribunale e di Corte d'Appello

21.1 – Nell'organizzazione degli uffici va favorito, oltre alla naturale ripartizione tra il settore civile e quello penale, l'affinamento di competenze specialistiche per materie omogenee e predeterminate, anche all'interno delle singole sezioni. Tali competenze specialistiche sono funzionali alla corretta applicazione della disciplina prevista dall'art.19 del D.Lvo 160 del 2006 ed al relativo Regolamento del CSM 13 marzo 2008 in materia di permanenza massima nel medesimo incarico. La coassegnazione a norma del par. 18.3 non rileva ai fini della permanenza massima nella medesima posizione tabellare.

21.2 – Per il perseguimento dei fini indicati al par.21.1, la costituzione di sezioni specializzate risulta essere il modello organizzativo più adeguato per garantire più qualificata professionalità, tale da rendere più efficace e celere la risposta all'istanza di giurisdizione.

21.3 – I Tribunali organizzati in più sezioni civili e/o in più sezioni penali devono prevedere modelli di specializzazione che accorpino materie in base ad aree omogenee, secondo le indicazioni della presente circolare.

21.4 – Per i Tribunali nei quali il numero di sezioni presenti per ciascun settore non consente l'accorpamento in base ad aree omogenee deve essere comunque attuata la specializzazione per gruppi di materie.

21.5 – I criteri indicati nei precedenti par.21.3 e 21.4 si applicano anche alle Corti di Appello.

M, ~~DA~~ *Specializzazione interna delle Sezioni di Tribunale*

22.1 – Nei tribunali organizzati con una sola sezione civile ed una sola sezione penale è possibile istituire singoli ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purché l'analisi dei flussi lo consenta.

In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima posizione tabellare di cui al par. 49, è possibile la permanenza all'interno della stessa sezione, a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60 % del carico, in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che, compatibilmente con l'analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile.

23. – *Sezione lavoro. Magistrati destinati alla trattazione delle cause di lavoro*

23.1 – Presso i tribunali che hanno un organico di giudici del lavoro non inferiore a cinque magistrati può essere istituita una autonoma sezione civile per la trattazione in via esclusiva della materia lavoro.

23.2 – In tutti gli altri casi, i magistrati titolari delle relative funzioni devono essere destinati ad una sezione alla quale sono assegnati esclusivamente affari civili; le proposte tabellari devono, in tal caso, prevedere criteri di assegnazione degli affari in materia di lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria, che assicurino le condizioni di gestione separata dei ruoli con autonoma previsione delle udienze per la trattazione delle relative controversie.

24. – *Sezione addetta alla materia della famiglia e dei diritti della persona*

24.1 – In tutti i casi nei quali il numero dei magistrati assegnati all'ufficio ed il numero degli affari giudiziari lo consente, deve essere istituita una sezione per la trattazione dei procedimenti relativi alle persone e ai rapporti di famiglia, con eventuale subspecializzazione per la trattazione delle materie di competenza del giudice tutelare.

I magistrati preposti alla sezione specializzata di cui al presente paragrafo, cui siano assegnate funzioni di giudice tutelare, partecipano in misura ridotta, rispetto agli altri componenti della sezione, alle assegnazioni ordinarie.

25. – *Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale*

25.1 – Presso i Tribunali e le Corti d'Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia opera la sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale per le materie previste dall'art. 3 D. Lgs. n. 168/2003.

25.2 – La sezione è composta da almeno 6 magistrati, di cui 5 giudici e un presidente di sezione. Qualora alla sezione non sia destinato un presidente di sezione, deve essere destinato un organico non inferiore a sei giudici e l'organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato, ai sensi del par. 36 della presente circolare, nella proposta di tabella.

25.3 – Nei Tribunali e nelle Corti nei quali il numero degli affari giudiziari lo consente, deve essere istituita una sezione che si occupa in via esclusiva degli affari di competenza della sezione specializzata. La destinazione in via esclusiva può riguardare anche solo parte dell'organico della sezione e comunque per un numero di magistrati sufficiente alla formazione di almeno un collegio.

Nei casi in cui non può essere applicata tale direttiva, i magistrati destinati alla sezione sono assegnati anche ad altra sezione o sezioni dell'ufficio.

25.4 – L'attribuzione di ulteriori competenze ai giudici assegnati alle sezioni specializzate deve, in ogni caso, essere commisurata all'esigenza di evitare ritardi nella definizione dei giudizi in materia di proprietà industriale ed intellettuale. A tale risultato si può pervenire modificando le eventuali competenze attualmente attribuite ai singoli magistrati ovvero ripartendo tra altre sezioni dell'ufficio una o più materie assegnate alla sezione civile alla quale sono assegnati i magistrati destinati alla sezione specializzata.




M, ~~DA~~ – Nelle proposte tabellari relative agli uffici con minore contenzioso, la trattazione degli affari può, in via preferenziale, essere ripartita tra i due collegi, con individuazione di quello competente, in via esclusiva, dei ricorsi e delle domande e quello competente per il contenzioso in sede di reclamo.

26. – Sezione GIP/GUP

26.1 – La sezione GIP/GUP deve essere istituita in tutti i tribunali organizzati in più di due sezioni.

26.2 – La sezione GIP/GUP può essere diretta da un Presidente di Sezione indicato in via tabellare anche al di fuori delle ipotesi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 884 del 22 luglio 1973 quando viene destinato ad essa un organico di almeno 5 giudici, compreso il Presidente.

La sezione GIP/GUP, nei casi nei quali non è diretta da un Presidente di Sezione, è coordinata da un magistrato designato ai sensi del successivo paragrafo 36.

26.3 – Alle sezioni GIP/GUP dei tribunali, per assicurarne la piena funzionalità tenuto conto, in particolare, dei compiti gravanti sul tribunale capoluogo del distretto e delle attuali competenze del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare, deve comunque essere assegnato un numero di magistrati adeguato alle esigenze e non inferiore ad un terzo rispetto al numero di magistrati previsti in organico presso la relativa Procura della Repubblica e ad un decimo rispetto all'organico dell'intero tribunale.

Tale percentuale dovrà essere maggiorata in misura non inferiore ai 2/5 rispetto all'organico della Procura per gli uffici del tribunale capoluogo del distretto presso il quale opera la direzione distrettuale antimafia, e ciò al fine di assicurare la massima celerità nella trattazione dei procedimenti ex art 51, 3 bis c.p.p.

I dirigenti degli uffici devono espressamente motivare le ragioni per le quali non ritengono sussistere le condizioni per il rigoroso rispetto di tali proporzioni, anche in relazione all'effettiva copertura degli organici delle procure della Repubblica e degli stessi tribunali.

Il dimensionamento della sezione GIP/GUP deve tenere espressamente conto del rapporto con il carico di lavoro dei giudici del dibattimento, avuto riguardo in particolare al numero di definizioni di procedimenti nel corso della fase delle indagini preliminari o all'esito dell'udienza preliminare.

Ai magistrati destinati alla autonoma sezione GIP/GUP, non devono essere assegnate funzioni di giudice del dibattimento, salvi i casi di oggettiva impossibilità di provvedere altrimenti, da motivare con indicazione espressa delle ragioni che non permettono di adottare una diversa soluzione.

26.4 – Per la destinazione dei magistrati alla sezione GIP/GUP valgono le limitazioni previste dal successivo paragrafo 39.

26.5 – La sezione o l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e per l'udienza preliminare non può essere articolata componendo la sezione o l'ufficio con ruoli separati per le funzioni del giudice per le indagini preliminari e quelle del giudice dell'udienza preliminare, salvo quando le dimensioni dell'ufficio e l'effettiva copertura degli organici impongano di prevenire troppo ricorrenti situazioni di incompatibilità.

Il divieto non opera comunque per i tribunali per i minorenni.

27. – Tribunale del Riesame

27.1 – Le proposte tabellari dei Tribunali capoluogo del Distretto di Corte d'Appello devono indicare la sezione o le sezioni del tribunale incaricate della decisione sulle richieste di riesame e appello delle misure cautelari personali o reali (artt. 309, 310, 322 bis e 324 c.p.p.).

27.2 – I criteri organizzativi della sezione devono mirare a permettere la formazione di più collegi - in modo che ne facciano parte a rotazione tutti i magistrati assegnati alla sezione - nonché ad evitare possibili situazioni di incompatibilità.

M, ~~DA~~ – Nel rispetto della direttiva stabilita nel paragrafo che precede, le proposte tabellari debbono prevedere l'istituzione di una sezione autonoma, composta da magistrati non addetti ad altre sezioni penali o alla sezione GIP/GUP, alla quale sono attribuite le richieste di riesame e di Appello.

Ove la dimensione dell'ufficio e la concreta situazione dell'organico non consentono l'istituzione di una sezione autonoma, l'attribuzione di tali richieste a più sezioni ovvero a più collegi, deve avvenire secondo un criterio di rotazione e con eventuale esonero dal lavoro ordinario, concentrando, ove possibile, in capo al medesimo collegio tutti i ricorsi relativi al medesimo procedimento e garantendo in ogni caso che il giudice chiamato a decidere l'impugnazione avverso le ordinanze cautelari non faccia parte del collegio del dibattimento.

27.4 – Alle eventuali carenze di organico cui non possa sopperirsi mediante ricorso alle tabelle infradistrettuali od ai magistrati distrettuali, è possibile far fronte con provvedimenti di applicazione endodistrettuale che dovranno essere adottati nell'osservanza della circolare consiliare dettata in materia nonché dei seguenti criteri:

- a) i magistrati da applicare devono essere individuati preferibilmente tra quelli addetti al settore penale e che sono in servizio presso gli uffici con più basso carico di lavoro con esclusione dei magistrati che svolgono funzioni di GIP/GUP;
- b) la scelta deve essere effettuata seguendo principi di rotazione ed evitando situazioni di incompatibilità.

Il ricorso ad applicazioni endodistrettuali ed a supplenze, secondo i criteri appena indicati, è possibile anche nel caso in cui i magistrati appartenenti ad un ufficio giudicante versino in condizione di incompatibilità *ex art. 34 c.p.p.*, allo scopo di consentire la celebrazione dei dibattimenti nella sede giudiziaria competente.

28. – *Composizione del Collegio di cui all'art. 1 legge cost. 16.1.1989 n. 1*

28.1 – Nella proposta tabellare relativa al tribunale del capoluogo di ogni distretto di Corte d'Appello, deve essere indicata la composizione del collegio previsto dall'art. 7, L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, sia per la opportuna presa d'atto di tale composizione da parte del Consiglio, sia per poter valutare la ripartizione dei carichi di lavoro tra i magistrati del distretto.

28.2 – Al sorteggio per la costituzione di detto collegio debbono partecipare tutti i magistrati in servizio nel distretto (ivi compresi i magistrati dei tribunali per i minorenni e quelli dei tribunali di sorveglianza), che hanno almeno la seconda valutazione di professionalità o superiore ad essa, con funzioni direttive, semidirettive e di giudice, mentre ne restano esclusi i magistrati addetti alle procure della Repubblica.

28.3 – Il sorteggio deve essere unico sia per i titolari che per i supplenti, in modo che ai primi tre estratti, tra i quali deve essere scelto il Presidente, sia assegnata la funzione di titolare, ed ai successivi quella di supplente.

28.4 – L'ordine delle supplenze deve seguire quello delle estrazioni, e non quello dell'anzianità dei magistrati.

28.5 – In caso di trasferimento, morte o cessazione dal servizio di uno dei magistrati (titolare o supplente) componenti il collegio, si procede alla sostituzione mediante un nuovo sorteggio, da tenersi immediatamente dopo la data di effettiva vacanza.

28.6 – Il carico ordinario di lavoro dei magistrati chiamati a comporre il collegio previsto dall'art. 7, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, deve essere ridotto ogni qualvolta si ha motivo di ritenere che, in concreto, esso possa interferire con lo svolgimento delle funzioni inerenti a tale incarico.

29. – *Sezioni stralcio*

29.1 – Allo scopo di raggiungere l'obiettivo dello smaltimento dei procedimenti civili individuati dall'art. 1 della l. 22 luglio 1997, n. 276, i Presidenti di Tribunale possono adottare le soluzioni organizzative ritenute più congrue, ivi compresa la distribuzione delle cause tra tutti i magistrati addetti al settore civile, secondo criteri oggettivi.

M, ~~DA~~ *Sezioni distaccate*

30.1 – La fissazione del numero dei magistrati destinati alle sezioni distaccate deve tenere conto del numero dei procedimenti pendenti, della natura degli affari e dell'urgenza della loro trattazione e dell'eventuale esigenza di assicurare la presenza continuativa di uno o più magistrati. Sulla scorta di detti parametri e in considerazione della delimitazione degli affari trattati presso dette sezioni ex art. 48-quater O.G., le proposte tabellari devono indicare:

- a) i magistrati assegnati alla sezione distaccata in via esclusiva, a tempo pieno;
- b) i magistrati assegnati congiuntamente, a tempo parziale, a più sezioni distaccate;
- c) i magistrati assegnati congiuntamente, a tempo parziale, alla sede centrale e presso una o più sezioni distaccate.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c), le proposte tabellari devono precisare, tenuto conto della prevalenza dell'impiego, quale sia la sede ordinaria di servizio dei magistrati ai sensi dell'art. 209-bis O.G., e quali le funzioni loro attribuite.

In ogni caso l'assegnazione esclusiva o congiunta alle sezioni distaccate deve essere disposta secondo la previsione del par.19.5.

30.2 – Per l'assegnazione dei magistrati al settore penale nelle sezioni distaccate trova applicazione il successivo paragrafo 39.

30.3 – Le tabelle di composizione degli uffici di tribunale devono tener conto dei riferimenti territoriali imposti dalla presenza delle sezioni distaccate, indicando il numero dei magistrati necessario per ciascuna sezione.

Alle proposte devono essere allegati opportuni prospetti statistici che, tenendo conto dei procedimenti pendenti, delle sopravvenienze, degli affari devoluti per legge in particolari materie alla sede centrale, delle sezioni stralcio esistenti e dell'organico complessivo dell'ufficio, valgono a giustificare la ripartizione dei magistrati tra sede centrale e sezioni distaccate, ed il numero di magistrati assegnati a ciascuna sede.

31. – Direttive riguardanti la Corte di Appello: sezione competente sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni e per l'espletamento delle funzioni concernenti procedimenti a carico di imputati minorenni.

31.1 – Per le corti di Appello le proposte tabellari devono indicare la sezione che giudica sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni ed alla quale sono attribuite le altre funzioni previste dal codice di procedura penale nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

31.2 – Alle sezioni previste dal par.31.1, in applicazione dell'art. 4, D. Lgs. n. 272/89, devono essere assegnati, ove possibile, magistrati che hanno acquisito una specifica preparazione ed esperienza nella materia, scelti tra coloro i quali hanno svolto attività presso uffici giudiziari minorili o presso uffici del giudice tutelare.

31.3 – Le sezioni disciplinate nel presente paragrafo devono trattare in via esclusiva la materia in esame e, soltanto qualora il carico di lavoro non giustifica detta attribuzione esclusiva, ad esse vanno assegnati ulteriori affari che siano connessi con le materie dei minori e della famiglia, comprendendo in quest'ultima le separazioni ed i divorzi.

31.4 – I magistrati di tali sezioni vengono altresì impiegati per comporre i collegi penali.

32. – Sezione o collegi incaricati della trattazione dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Equa riparazione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo).

32.1 – I ricorsi di cui agli articoli 3 e segg. della L. 24 marzo 2001, n. 89 debbono essere trattati, preferibilmente, presso un'unica sezione o dai medesimi collegi, che debbono essere espressamente indicati nelle proposte tabellari.

32.2 – La proposta tabellare deve, in ogni caso, espressamente indicare le modalità per assicurare lo scambio delle informazioni sulle esperienze giurisprudenziali tra i magistrati assegnatari della materia.

JAA
M. DA

Capo IV

Magistrati con funzioni direttive e semidirettive. Organizzazione del lavoro delle sezioni

33. – Compiti dei Presidenti di Corte di Appello e dei Presidenti di Tribunale

33.1 – I Presidenti di Corte d'Appello ed i Presidenti di Tribunale dirigono gli uffici ed esercitano tutte le attribuzioni previste dalla legge.

33.2 – Nella proposta tabellare deve essere indicata, specificandone entità ed impegno, l'attività giudiziaria riservata ai Presidenti di Corte di Appello ed ai Presidenti di Tribunale.

33.3 – Il Presidente del Tribunale, se l'ufficio è organizzato in sezioni, ha la facoltà di riservare a se stesso la direzione di una sezione predeterminata e/o la presidenza di collegi qualora ciò sia compatibile con le funzioni direttive. Nel caso in cui il Presidente eserciti tale facoltà, nella proposta tabellare deve essere indicata la quota di lavoro attribuitagli, tale da essere congrua e compatibile con le funzioni direttive.

Nella proposta tabellare devono essere predeterminati i collegi e le udienze della sezione che i presidenti dei tribunali intendono presiedere.

33.4 – Nei tribunali organizzati in sezioni, le proposte tabellari devono altresì indicare quali delle attività di direzione dell'ufficio di cui all'art. 47 O.G. il Presidente del Tribunale intenda esercitare direttamente e per quali, invece, ritenga di farsi coadiuvare dai Presidenti di Sezione ai sensi dell'art. 47 quater, secondo comma O.G., con specifico incarico di coordinamento conferito ai sensi del paragrafo 35.

33.5 – L'esercizio della delega da parte del Presidente del Tribunale, ove consentito, deve avvenire con provvedimento motivato, adottato secondo criteri di razionalità organizzativa e con salvaguardia delle esigenze di specializzazione.

33.6 – Con riguardo alle funzioni presidenziali in materia di famiglia, il Presidente del Tribunale, qualora ritenga di delegare altro magistrato dell'ufficio, designa il Presidente di Sezione a cui è attribuita la materia.

L'attribuzione della delega ad altri magistrati dell'ufficio diversi dal presidente di sezione può essere adottata solo in subordine e per il tempo necessario a far fronte a situazioni eccezionali e contingenti, garantendo le modalità necessarie ad assicurare il coordinamento con gli altri giudici assegnati al settore.

33.7 – I presidenti di tribunale e di corte di appello possono farsi coadiuvare da magistrati che collaborano a specifiche attività presidenziali non espressamente riservate ai presidenti di sezione e che questi dimostrino di non poter espletare.

Il numero dei magistrati collaboratori deve essere rigorosamente rapportato alle dimensioni dell'ufficio e predeterminato nel Documento organizzativo generale.

La nomina deve avvenire con decreto motivato, previo interpello tra i magistrati dell'ufficio, seguendo la procedura tabellare. La motivazione deve dar conto delle esigenze dell'ufficio che giustificano il conferimento di compiti specifici, delle ragioni per le quali non è possibile attribuire tali compiti a un presidente di sezione nonché dei criteri seguiti nella scelta, sindacabili solo nei casi di manifesta inadeguatezza o di palese difetto di motivazione.

L'incarico assume rilievo sempre che lo svolgimento dello stesso, per la durata ed i risultati conseguiti, sia suscettibile di valutazione positiva, affidata ai Consigli Giudiziari o al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione, che potranno effettuarla, sulla base di quanto riferito dal Presidente, in occasione del parere per le valutazioni di professionalità o del parere attitudinale sulla domanda di conferimento di ufficio direttivo.

Dei criteri di scelta, dei risultati conseguiti e dell'adeguatezza della successiva valutazione si terrà conto in sede di conferma del capo dell'ufficio, nelle delibere di tramutamento o nelle valutazioni di professionalità.

33.8 – Non è consentita alcuna forma di esonero dal lavoro giudiziario per i magistrati collaboratori.




M, ~~DA~~ *Presidenti di Sezione di Corte di Appello*

34.1 – L'assegnazione di più Presidenti di Sezione ad una stessa sezione può essere ammessa solo quando tutte le sezioni, civili e penali, abbiano un presidente e la presenza di più presidenti trovi giustificazione in base al numero dei magistrati addetti alla sezione e alla natura e quantità della materia trattata.

34.2 – L'assegnazione allo stesso magistrato della presidenza di più sezioni può essere giustificata solo quando non sia possibile assegnare un presidente a ciascuna sezione.

34.3 – La proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui i Presidenti di Sezione debbono necessariamente concorrere, con la precisazione che ai medesimi deve essere assegnato un carico di lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione. In ogni caso i presidenti di sezione debbono provvedere a una selezione preliminare delle impugnazioni, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e di una definizione anticipata del procedimento. In particolare nelle sezioni penali la selezione va operata ai fini dell'eventuale immediata dichiarazione di inammissibilità a norma dell'art. 591 c.p.p., dell'eventuale applicazione dell'art. 568 comma 5 c.p.p., o delle ulteriori possibili decisioni camerali a norma dell'art. 599 c.p.p. I risultati di questa attività sono valutati ai fini della conferma nelle funzioni direttive o semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46 d.lgs. 106/2006.

34.4 – Le disposizioni di cui al successivo par. 35 si applicano, in quanto compatibili, anche ai Presidenti di Sezione di Corte d'Appello.

35. – *Presidente di Sezione del Tribunale*

35.1 – Il Presidente di Sezione svolge i compiti stabiliti dall'art. 47-*quater*, O.G., e, in particolare: svolge il lavoro giudiziario; sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari; distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione; coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione; collabora con il Presidente del Tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio anche per il raggiungimento degli obiettivi del Documento Organizzativo Generale.

35.2 – Le proposte tabellari – qualora il Tribunale sia organizzato in sezioni e anche nell'ipotesi in cui all'ufficio sia assegnato un solo presidente di sezione – debbono specificamente indicare gli incarichi di coordinamento conferiti ai presidenti di sezione, consistenti:

- a) nella direzione di più sezioni che trattano materie omogenee;
- b) nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale;
- c) in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna.

35.3 – Ad una stessa sezione non può essere assegnato più di un presidente di sezione.

35.4 – Qualora al Tribunale siano assegnati più Presidenti di Sezione, il conferimento degli incarichi di coordinamento ad uno o più di essi deve essere adeguatamente motivato con l'espressa indicazione degli elementi oggettivi che comprovano le attitudini e le capacità organizzative di quelli designati.

35.5 – Qualora non siano conferiti detti incarichi ai presidenti di sezione, la proposta di tabella deve comunque indicare le modalità con le quali viene realizzata la collaborazione con detti magistrati, in particolare per verificare l'andamento dei servizi all'interno di ciascuna sezione, allo scopo di accertare eventuali disfunzioni o carenze di produttività, per apportare gli opportuni correttivi interni di carattere organizzativo e per raccogliere tutte le proposte utili per il miglioramento del servizio.

35.6 – Il Presidente del Tribunale designa il magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di sua mancanza o impedimento preferibilmente tra i Presidenti di Sezione.

La designazione deve avvenire previo interpellato e con provvedimento motivato che dia conto delle disponibilità acquisite e della valutazione comparativa effettuata con riferimento specifico ai requisiti attitudinali, precisando, qualora la scelta non ricada su uno dei Presidenti di Sezione, le ragioni che l'hanno determinata. In ogni caso il Presidente può designare anche un magistrato che




M. ~~DA~~ non ha aderito all'interpello qualora se ne ravvisi la necessità nell'interesse dell'ufficio, da indicare espressamente nella motivazione del decreto di nomina.

L'incarico assume rilievo sempre che lo svolgimento dello stesso, per la durata ed i risultati conseguiti, sia suscettibile di valutazione positiva, affidata ai Consigli Giudiziari, che potranno effettuarla, sulla base di quanto riferito dal Presidente, in occasione del parere per le valutazioni di professionalità o del parere attitudinale sulla domanda di conferimento di ufficio direttivo.

In nessun caso può essere designato un magistrato non confermato nelle funzioni direttive o semidirettive ai sensi degli artt. 45 e 46 d.lgs. 106/2006, per il quinquennio successivo al provvedimento di non conferma. La mancata conferma, ai sensi delle su richiamate disposizioni, del magistrato originariamente designato impone la sua immediata sostituzione.

La designazione ha efficacia anche in caso di cessazione dalle funzioni del capo dell'ufficio e sino alla nomina del nuovo dirigente.

35.7 – La proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui i Presidenti di Sezione debbono necessariamente concorrere, con la precisazione che ai medesimi dovrà essere assegnato un carico di lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione. In ogni caso i presidenti di sezione debbono provvedere a una selezione preliminare degli affari, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell'importanza delle questioni proposte e in funzione di una definizione anticipata del procedimento, anche ai fini di quanto previsto dal par. 62.5.

35.8 – La proposta tabellare deve indicare le modalità organizzative con le quali i Presidenti di Sezione intendono realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno delle sezioni e verificare l'andamento del servizio, allo scopo di raccogliere suggerimenti ed approntare i più opportuni rimedi. Ferma restando la facoltà di individuare le modalità più opportune per attuare detti scopi, deve essere realizzato comunque un incontro tra i magistrati assegnati alla sezione con cadenza almeno bimestrale, dandone tempestiva comunicazione al dirigente dell'ufficio, al quale deve essere inviata una relazione sull'esito delle riunioni con allegati i relativi verbali. Il Presidente cura la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura di tali verbali entro il 20 dicembre di ciascun anno.

35.9 – La proposta tabellare deve altresì indicare la sezione o le sezioni della sede centrale alle quali faranno riferimento i magistrati che operano stabilmente presso le sezioni distaccate per il soddisfacimento dei fini di cui ai paragrafi 35.7 e 35.8.

35.10 – Per le sezioni GIP di cui alla tabella A allegata alla legge n. 884 del 22 luglio 1973 la proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui il Presidente della sezione ed il Presidente Aggiunto debbono necessariamente concorrere, ferma restando la possibilità di riduzione nei limiti di cui al punto 35.7. Analoga disposizione si applica anche ai magistrati coordinatori delle sezioni in cui siano assegnati almeno altri cinque magistrati ove ciò sia giustificato da oggettive e motivate esigenze di servizio.

Nella determinazione del lavoro giudiziario dei magistrati sopra indicati può essere prevista l'attribuzione di singole tipologie di affari, ove ciò risponda ad esigenze organizzative e di miglior funzionalità della sezione, nonché lo svolgimento di compiti di supplenza o sostituzione di magistrati temporaneamente assenti od impediti.

La proposta tabellare deve indicare espressamente anche i necessari compiti collaborativi nella direzione della sezione attribuiti al Presidente aggiunto con specifiche deleghe aventi ad oggetto definite materie.

36. – Incarichi di direzione delle sezioni di tribunale

36.1 – Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di Presidente di sezione, ovvero nei casi nei quali la sezione non è diretta da un Presidente di sezione, l'organizzazione del lavoro è attribuita ad un magistrato ad essa assegnato, designato nelle proposte di tabella.

36.2 – La scelta del magistrato incaricato della direzione della sezione deve essere effettuata avendo riguardo, in primo luogo, alle attitudini e al merito e, in via residuale, all'anzianità di servizio